



N. 969-A

Relazione orale
Relatore MATERA

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023

**presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'interno

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro per la pubblica amministrazione

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro della salute

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(v. stampato Camera n. 1342)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 2023

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	4
– della 3 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della 6 ^a Commissione permanente	»	10
– della 7 ^a Commissione permanente	»	11
– della 8 ^a Commissione permanente	»	12
– della 9 ^a Commissione permanente	»	13
– della 10 ^a Commissione permanente	»	14
Disegno di legge: nota di rinvio	»	16

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: RASTRELLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

24 gennaio 2024

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

**RELAZIONE DI MINORANZA
DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: LOPREIATO)

sul disegno di legge

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

premesso che:

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra l'altro, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

considerato che:

il suddetto articolo ripristina la normativa in essere precedentemente rispetto all'intervento legislativo operato dal decreto legislativo n. 216 del 2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente si prevedeva che la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione. La novella legislativa operata dal suddetto decreto legislativo prevede che sia, invece, pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine dell'udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo in materia di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili e, più in generale, stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari. Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento *de libertate* venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali,

inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte. La *ratio* è, quindi, evidente laddove detto intervento legislativo sia letto in combinato disposto con le disposizioni concernenti la stretta sulle intercettazioni utilizzabili. Assunto, questo, assolutamente attuale in relazione ai molteplici interventi operati da questo Governo volti a circoscrivere ulteriormente l'utilizzabilità e la conoscibilità del contenuto delle intercettazioni;

considerato ancora che:

la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rispetto della presunzione di innocenza, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (articolo 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (articolo 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che: « L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico ». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima direttiva ovvero, sempre citando testualmente: « Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai *media*, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei *media* »;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 novembre 2019, nella causa C-653/19 (PPU)). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni

preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della « colpevolezza », contenuto nell'articolo 6, deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza. A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale direttiva;

considerato infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che, da un lato, l'articolo inserito sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della direttiva sulla presunzione di innocenza e per ciò solo dovrebbe essere espunto dal testo, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 4.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

(Estensore: Ettore Antonio LICHERI)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminati per i profili di interesse i contenuti del disegno di legge,

rilevato come essi interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze;

valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 5, 14, 15 e 17, rispettivamente in materia di cybersicurezza nell'Unione europea, di individuazione delle infrastrutture critiche europee, di trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, di adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e di *governance* europea dei dati,

formula per quanto di competenza una relazione non ostativa.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DREOSTO)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostantiva.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

esprime relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: PAGANELLA)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle norme che lambiscono le competenze della Commissione e, nello specifico:

dall'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, anche con riguardo ai soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività relative al settore della cultura;

dalla direttiva (UE) 2022/542 – elencata nell'allegato A al disegno di legge – recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si definiscono i settori, fra cui quello culturale, che possono beneficiare di aliquote ridotte,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

(Estensore: POTENTI)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: PAROLI)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: SATTÀ)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che all'articolo 8 sono posti principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

viste le previsioni contenute all'articolo 9, che reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, attraverso la trasparenza retributiva, e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere;

considerato che l'allegato A, annesso al disegno di legge, riporta tra le direttive oggetto di recepimento in base ai principi e i criteri generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, in materia di salari minimi per i lavoratori, ove non si configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi,

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 8, in via generale, si caldeggia una riflessione in ordine alla possibilità di limitare l'esposizione nel tempo ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana durante il lavoro da parte delle categorie di lavoratori ad essi particolarmente esposti;

in merito al comma 1, lettera *a*), dello stesso articolo, si sottolinea l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli obblighi specifici del datore di lavoro in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, anche il coinvolgimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché dell'Osservatorio nazionale amianto e dell'INAIL.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 969.